

ALLEGATO B Dgr n. 1757 del 01/12/2015

pag. 1/13



Direttiva per la presentazione di progetti per

Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore

Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali	3
2.	Obiettivi generali	3
3.	Tipologie progettuali	3
4.	Destinatari	4
5.	Aiuti di stato	5
6.	Definizione delle figure professionali	5
7.	Metodologia	5
8.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	6
9.	Forme di partenariato	6
10.	Delega	6
11.	Risorse disponibili e vincoli finanziari	6
12.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	7
13.	Procedure e criteri di valutazione	8
14.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie	8
15.	Comunicazioni	8
16.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	9
17.	Indicazione del foro competente	9
18.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	9
19.	Tutela della privacy	9
20.	Rinvio alla normativa vigente	9
Appe	ndice 1	10
Appe	ndice 2	12

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
- DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- DGR 523/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 2014. (Art. 19, L.R. 10/1990);
- DDR n. 1089 del 29/06/2015 "Proroga vigenza DGR n. 523 del 03/04/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. Triennio 2012 2014. (art. 19, L.R. 10/1990)".
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, "Nuovo codice della strada";
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, e successive modificazioni, art. 240, primo comma, lettera h) "Regolamento del Codice della strada";
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, "Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"";
- D.M. del 30 Aprile 2003, art. 1, primo comma "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento i Responsabili tecnici";
- Deliberazione 12 Giugno 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

2. Obiettivi generali

Il presente Avviso è riferito alla presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi formativi ai sensi dell'art. 240, primo comma, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni rivolti a coloro che intendono svolgere l'attività di Responsabile tecnico o sostituto delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e dei motocicli e ciclomotori a due ruote ai sensi del Regolamento del Codice della Strada.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia in quanto finalizzate al conseguimento di titolo previsto dalla normativa nazionale vigente sono soggette al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo presentabile può prevedere fino ad un massimo di due interventi.

- percorso formativo di 30 ore per i veicoli a motore;
- percorso formativo di 24 ore per i soli motocicli e ciclomotori a due ruote

Caratteristiche dei percorsi

I suddetti percorsi formativi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di cui alla Deliberazione 12 Giugno 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riportati in Appendice 1 e 2 del presente provvedimento.

L'ammissione all'esame finale è subordinata alla frequenza del 100% del monte/ore del percorso formativo. I candidati risultati non idonei sono ammessi a sostenere una seconda prova d'esame a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima. Al superamento dell'esame volto all'accertamento dell'idoneità professionale sarà rilasciato un attestato di idoneità. Le ore dedicate all'esame sono da intendersi eccedenti il monte/ore del corso. Le linee guida per lo svolgimento degli esami saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per assenze fino ad un massimo del 10% del monte ore, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

I soggetti proponenti devono avvalersi di docenti qualificati in possesso di un'esperienza professionale e/o formativa almeno biennale nelle materie di insegnamento.

4. Destinatari

Ai percorsi formativi possono accedere utenti maggiorenni che hanno adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. Gli utenti devono essere in possesso del titolo di studio e/o professionale previsto dalla normativa di riferimento¹.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille². Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;

¹ Tra i requisiti professionali e personali del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240 del DPR n. 495/1992, così come modificato dall'art. 2 del DPR n. 360/2001, vi è il possesso del "diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria" ed aver "superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri".

Con circolare n. 1742/4383(C1) – D.C. IV n. B087 del 16/07/1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione riconosce i diplomi di maturità professionale rilasciati dagli Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato equipollenti al diploma di perito industriale.

Il sostituto, ai sensi dell'art. 1 del DM del 30/04/2003 può essere (per un periodo massimo di trenta giorni l'anno) chi "abbia superato i corsi di formazione di cui all'art 240 del DPR n. 495/1992" o "persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualificazioni professionali: i) operaio specializzato ...; ii) operaio specializzato provetto..". Il possesso di tali requisiti, comunque, sarà accertato dalla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione all'attività di Responsabile tecnico.

² La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto³;
- f) certificato⁴ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁵, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

6. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁶
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo⁷;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti⁸;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

7. Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

³ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg Attività riconosciute Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

⁴ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

⁵ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta.

⁶ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

⁷ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

⁸ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

A tale scopo l'attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.). La fase di laboratorio, inoltre, costituisce un passaggio imprescindibile nei percorsi formativi al fine di sviluppare le competenze tecnico professionali proprie della figura.

8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua. Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione⁹.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo, riferito alla realizzazione di un intervento formativo di 30 ore per i veicoli a motore e/o di un intervento formativo di 24 ore per i soli motocicli e ciclomotori a due ruote.

9. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

10. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

11. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

⁹ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale ¹⁰ con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la proceduta informatizzata¹¹;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 14 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Responsabile tecnico revisione veicoli a motore" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto. 12

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹³. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail <u>formazione.riconoscimento@regione.veneto.it</u> oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 5098 5035 5140;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

_

¹⁰ http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

¹³ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

13. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Sezione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

- 1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
- 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
- 3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
- 4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
- 5. numero e caratteristiche dei destinatari;
- 6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
- 7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 8 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti";
- 8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

14. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nel primo e/o nel secondo semestre, di nuova tipologia. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it ¹⁴ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale <u>www.regione.veneto.it</u> ¹⁵ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

15 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg

¹⁴ http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg

ALLEGATO B Dgr n. 1757 del 01/12/2015

pag. 9/13

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

16. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile. Ciascun intervento formativo deve essere realizzato in un arco temporale di tre mesi dall'avvio.

17. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

18. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

19. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

20. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

APPENDICE 1

Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Durata minima 30 ore

1º Modulo (durata minima 10 ore)

La disciplina giuridica del servizio di revisione:

- normativa di riferimento e circolari esplicative;
- l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
- le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
- il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
- nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione;
- i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
- i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
- le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
- i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
- il regime sanzionatorio.

2º Modulo (durata minima 4 ore)

Teoria applicata al processo di revisione:

- introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea
- collaudo);
- gestione del software della linea collaudo;
- interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
- nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

3º Modulo (durata minima 8 ore)

Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici:

- banco di prova freni a rullo e piastre;
- prova sospensioni;
- prova giochi degli organi di direzione del veicolo;
- fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico;
- centrafari;
- opacimetro;
- analizzatore gas di scarico.

4º Modulo (durata minima 4 ore)

La certificazione:

- ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati;
- l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità;
- il controllo del processo produttivo;
- la definizione e la pianificazione delle azioni correttive;
- l'assistenza alla clientela;
- la certificazione.

5° Modulo (durata minima 4 ore)

L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione:

- caratteristiche e dimensioni dei locali;
- sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

APPENDICE 2

Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori Durata minima 24 ore

1º Modulo (durata minima 8 ore)

La disciplina giuridica del servizio di revisione:

- normativa di riferimento e circolari esplicative;
- l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
- le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
- il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
- nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori;
- i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
- i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
- le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
- i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
- il regime sanzionatorio.

2º Modulo (durata minima 4 ore)

Teoria applicata ai processori revisione:

- introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo);
- gestione del software della linea collaudo;
- interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
- nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

3º Modulo (durata minima 8 ore)

Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici:

- banco di prova freni a rullo e piastre;
- prova sospensioni;
- prova giochi degli organi di direzione del veicolo;
- fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico;
- provafari;
- contagiri;
- analizzatore gas di scarico.

4º Modulo (durata minima 2 ore)

La certificazione:

- ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati;
- l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità;
- il controllo del processo produttivo;
- la definizione e la pianificazione delle azioni correttive;
- l'assistenza alla clientela;
- la certificazione.

5° Modulo (durata minima 2 ore)

L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione:

- caratteristiche e dimensioni dei locali;
- sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.